



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI



Federazione Italiana Nuoto

F.I.N.A.
L.E.N.
I.L.S.E.
I.L.S.

Segreteria Generale

Settore Giustizia Federale

Roma, 27/10/2026

Ufficio Procura Federale

S E D E

Eggr. Sigg.

Mauro Cappelletti

Nadia Santini

Maja Sternai

c/o Avv. Cesare Di Cintio

Mail pec: cesare.dicintio@pct.pecopen.it

Alla Società

SSD Acqua1 Village

c/o Avv. Valeria Conconi

Mail: studioavv.conconi@libero.it

Mail : acqua1village@pec.it

E, per conoscenza,

Tribunale Federale Sezione Prima

Ufficio del Garante del Codice di Comportamento Sportivo CONI

OGGETTO: procedimento Procura Federale n. 12/FIN/2026 – Notifica motivazione decisione C.F.A. 20/2026

Con la presente si notifica la motivazione della decisione adottata in data 16/10/2026 in relazione al procedimento in oggetto.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Antonello Panza

All.to descritto

HERBALIFE
NUTRITION

UnipolSai
ASSICURAZIONI

arena®

CORTE FEDERALE DI APPELLO

DECISIONE N. 20/2026

Ricorso: Procura Federale (Prot. 1963/2026) e appello incidentale Nadia Santini, Mauro Cappelletti e Maja Stenai vs decisione Tribunale Federale 4/2026 – Proc. P.F. 12/FIN/2026

E' presente in data 16/10/2026 la Corte Federale di Appello composta da:

Avv. Piersalvatore Maruccio	Presidente
Avv. Massimo Bevere	Componente
Avv. Antonio De Nisco	Componente
Segreteria	M. Luisa Eudizi

È presente l'Avv. Fabio Portelli, Sostituto Procuratore Federale, ricorrente, ed i deferiti assistiti dall'Avv. Cesare Di Cintio.

1) Il procedimento trae origine da un esposto presentato da alcuni tesserati della società SSD Acqua1Village (cod. AFF. 996277) al Garante del Codice di Comportamento Sportivo presso il CONI e alla Federazione Italiana Nuoto, con cui si chiedeva l'apertura di un procedimento nei confronti degli atleti: Mauro Cappelletti, Nadia Santini e Maja Stenai, tesserati con la medesima società, per aver questi ultimi rinunciato, all'ultimo momento, segnatamente solo il giorno prima, alla partecipazione alle staffette in occasione dei Campionati Mondiali Master Nuoto, tenutisi a Singapore nell'agosto del 2025, cui risultavano regolarmente iscritti, assumendo una condotta ritenuta contraria ai principi di lealtà sportiva, correttezza agonistica e collaborazione tra compagni di squadra.

2) Con provvedimento del 22.04.2026 l'Ufficio del Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale gli atleti sopra menzionati perché, in occasione della manifestazione suddetta e, in particolare, solo in data 13.08.2025: "A) ...in concorso tra loro...imponendo modifiche nella composizione delle staffette, tali da comportare l'esclusione di atleti con migliori prestazioni, a fronte del mancato accoglimento di tali pretese, comunicavano congiuntamente il ritiro dalle staffette cui risultavano già iscritti, così ponendo in essere una condotta coordinata idonea ad alterare il regolare svolgimento delle competizioni e ad impedire la partecipazione della squadra a più gare, con conseguente pregiudizio sportivo ed organizzativo per la società e per gli altri tesserati. B) Perché, nelle medesime circostanze, prospettavano, in alternativa al ritiro,

comportamenti idonei a falsare volontariamente la prestazione sportiva, mediante prestazioni intenzionalmente scadenti e/o simulazione di impedimenti fisici...”;
Con il medesimo atto è stata deferita anche la società AcqualVillage chiamata a rispondere delle: “...condotte poste in essere dai propri tesserati ai sensi dell’art. 23 R.G.S....”.

3) Il Tribunale Federale, con la decisione n. 4/2026, del 19.05.2026, oggetto dell’odierno gravame, in ragione della natura non agonistica della partecipazione all’attività Master e del fatto che la decisione dei deferiti di ritirarsi dalla competizione, pur provata, non era stata determinata da una volontà di boicottaggio o di falsificare i risultati della gara, ma da dissidi venutisi a determinare con gli altri appartenenti alla stessa società sulla composizione dei partecipanti alla gara a staffette, escludeva la contestazione dell’illecito sportivo e riteneva congrua la comminazione della “ammonizione con diffida” a tutti i deferiti, prosciogliendo nel contempo la società AcqualVillage dall’illecito contestato sulla base dell’assunto per cui la condotta dei deferiti era stato frutto di un’iniziativa individuale, non collegata in alcun modo ad una decisione della società, né foriera di vantaggi a favore della medesima.

4) Con ricorso ex art. 79 RGS tempestivamente depositato, l’Ufficio del Procuratore Federale ricorreva dinanzi alla Corte Federale d’Appello avverso la suddetta decisione chiedendone la riforma ed insistendo, in primo luogo, affinché, previo accertamento a carico degli appellati di una condotta integrante “Illecito Sportivo”, si comminasse a carico di ognuno la sanzione della sospensione da ogni attività federale e sociale per mesi 9 (nove), oppure in subordine, in caso di conferma della decisione circa l’insussistenza dell’Illecito sportivo, comunque la sospensione per mesi 6 (sei) in considerazione del comportamento contrario ai canoni di lealtà, correttezza e probità tenuto dagli atleti; mentre nei confronti della società chiedeva che si riformasse la decisione impugnata nella parte in cui aveva escluso la responsabilità oggettiva della SSD AcqualVillage e, per effetto, si comminasse la sanzione della multa di € 600,00.

5) Si costituivano gli appellati con memoria difensiva nella quale contestavano le argomentazioni dedotte dalla Procura e presentavano contestuale appello incidentale avverso la stessa decisione impugnata chiedendo che venisse riformata con conseguente proscioglimento degli incolpati da ogni addebito per non aver violato alcuna norma sportiva.

6) All’udienza del 16.09.2026 comparivano il rappresentante della Procura federale e i difensori per tutti i soggetti appellati e la sig.ra Maja Sternai. Ritenendo necessaria un’integrazione dell’istruttoria dibattimentale, la CAF disponeva l’audizione dei testi Carola Castelli e Carlo Travaini, tesserati FIN, e, all’esito della stessa, su concorde volontà e richiesta espressa delle parti, disponeva la sospensione dei termini ed il rinvio per discussione, con termine per note al 30 settembre 2026.

7) Acquisite le note tempestivamente depositate, all’udienza del 16.10.2026, i difensori delle parti e il rappresentante della Procura Federale precisavano le proprie

conclusioni riportandosi alle memorie in atti e la Corte tratteneva il procedimento in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esito del giudizio d'appello questa Corte ritiene di dover accogliere parzialmente l'appello presentato dalla Procura Federale avverso la decisione del Tribunale Federale, I^a Sezione, n. 4 del 2026, emessa nel Proc. 12/FIN/2026, comminando la sanzione della sospensione degli appellati da ogni attività federale o sociale per mesi 1 (uno) e la sanzione della multa di € 300,00 (Euro Trecento/00) a carico della società SSD Acqua1 Village.

In via preliminare.

Per quanto attiene alla preliminare censura di inammissibilità dell'appello per supposto difetto di specificità dei motivi, sollevata dalla difesa degli appellati, occorre evidenziare come al contrario l'appello proposto dalla Procura Federale sia ammissibile in quanto proposto nei termini e nelle forme previste dal Regolamento di Giustizia e, comunque, sorretto da specifici motivi di censura con riferimenti ai singoli capi e punti della decisione di primo grado impugnati.

Le doglianze sollevate nel ricorso introduttivo dell'odierno gravame, ad esempio, inerenti l'esclusione dell'illecito sportivo e la ritenuta non congruità della sanzione irrogata agli incolpati dal giudice di prime cure risultano sufficientemente specifiche e adeguatamente motivate nel contestare l'iter logico argomentativo e le rationes decidendi poste alla base della decisione gravata, pertanto l'eccezione di inammissibilità deve essere rigettata.

Così come, il capo relativo al proscioglimento della società SSD Acqua1 Village è stato specificamente impugnato con adeguate motivazioni di gravame e rientra, pertanto, anche questo nella cognizione della Corte.

Anche gli appelli incidentali degli atleti sono ammissibili e, pertanto, vengono esaminati congiuntamente all'appello principale.

Con riferimento, invece, alla pretesa inammissibilità del deferimento per lamentata assenza di autonoma istruttoria da parte della procura, che avrebbe recepito quella effettuata dal Garante del Comportamento Sportivo presso il Coni, occorre osservare come l'istruttoria effettuata in tale fase, ivi comprese le memorie e le deduzioni difensive compiute, le audizioni dei soggetti coinvolti, le dichiarazioni spontanee degli stessi, così come anche tutta la documentazione in atti (compresa la chat svolta tra gli atleti della società partecipanti ai mondiali Master 2025; i documenti di gara e tutto il resto) ecc..., forniva un quadro probatorio compiuto e sufficientemente idoneo per consentire alla Procura di decidere, con sufficiente cognizione di causa, di esercitare l'azione disciplinare, individuare e qualificare le ipotesi di incolpazione dei singoli atleti e procedere al loro deferimento. La presenza della difesa dei deferiti e le loro allegazioni e deduzioni difensive addotte in tale fase, fanno concludere anche per l'insussistenza di alcuna lesione dei diritti difensivi.

Nel merito si osserva.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale compiuta dinanzi alla Corte Federale d'Appello il compendio probatorio acquisito non lascia adito a dubbi in ordine alla dinamica della vicenda ed alle responsabilità degli appellati.

La materialità della condotta è provata dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese dai testi in sede di istruttoria dibattimentale. Rilevano in particolare:

- la chat svolta fra gli atleti della società SSD Acqua1Village partecipanti ai Campionati Mondiali Master Nuoto, tenutisi a Singapore nell'agosto 2025, contenente sia la discussione che si era venuta a determinare in seguito all'annullamento della staffetta M240 ed alla rideterminazione dei partecipanti alla residua staffetta M200, sia la comunicazione inviata dalla sig.ra Santini circa il rifiuto della stessa e degli atleti Sternaj e Cappelletti di partecipare a qualsiasi staffetta (Messaggio del 13.08.2025, h. 2.19 locali, corrispondenti alle ore 08.00 c.a italiane),
- le dichiarazioni rese dai testi ascoltati dinanzi alla Corte Federale d'Appello;
- oltre a tutta la documentazione e dichiarazioni già in atti.

Da tali elementi emerge in modo evidente come:

- a) gli appellati fossero regolarmente iscritti alla manifestazione e inseriti nella formazione della staffetta;
- b) da tempo si era rappresentata e condivisa nel gruppo la possibilità di puntare sulla staffetta più competitiva (M200), sacrificando quella che, per composizione e tempi avrebbe avuto minore possibilità di arrivare al podio (la M240); ipotesi rappresentata già nei messaggi della Chat di cui sopra del 27.05.2025 e confermata, poi, in quelli del 09.08.2026, nei quali si evidenziava l'opportunità di rinunciare alla staffetta M240, più debole e quindi con meno possibilità di ottenere una medaglia, per poter mettere le migliori atlete nella staffetta cd. "forte" (M200), che avrebbe avuto maggiori possibilità di arrivare al podio;
- c) Una volta rinunciato alla staffetta M240, in data 12.08.2026 previa richiesta all'organizzazione come spiegato dal Sig. Travaini nel corso dell'audizione del 16.09.2026, con riferimento alla residua staffetta M200, in seguito alle discussioni sulla composizione che avrebbe avuto maggiori possibilità di successo, emergeva la possibilità che la Maja Sternaj potesse fare un tempo migliore della madre (Santini Nadia) e quindi si ipotizzava la sostituzione della figlia con la madre, e a tale ipotesi la Sig.ra Santini reagiva escludendo una sua sostituzione ed ipotizzando al massimo una compartecipazione con la figlia nella medesima gara, come specificato nel messaggio del 12.08.2026, h. 08.16 (cfr.: "Non credo, con Maja la farei io...").

Seguivano una serie di messaggi con cui altre atlete partecipanti alle gare ipotizzavano la propria sostituzione per venire incontro all'ipotesi avanzata dalla Santini di gareggiare con la figlia, ma tutte dette ipotesi venivano escluse per mancanza dei requisiti dell'età minima complessiva necessaria per partecipare alla gara (in modo specifico in tali ipotesi la somma delle età delle partecipanti sarebbe stata inferiore a 200, sommatoria minima richiesta per la partecipazione alla staffetta).

Il giorno dopo (13.08.2025, h. 2.19 locali corrispondenti alle ore 08.00 c.a italiane), in seguito ad ulteriori contatti riferiti anche dal sig. Travaini nel corso della sua audizione, con cui veniva nuovamente ipotizzato un "sacrificio" della madre in favore della figlia, la sig.ra Santini inviava il messaggio sopra menzionato con cui comunicava la decisione del ritiro di tutta la famiglia (Santini, Sternaj e Cappelletti) da ogni gara; quindi con un margine di tempo di sole quattro ore per consentire alla squadra di provvedere alle necessarie modifiche e sostituzioni (messaggio inviato alle ore 08.00 mentre la finestra per le sostituzioni rimaneva aperta sino alle ore 12.00 c.a) e conseguente documento per la stessa che si vedeva venire meno contemporaneamente tre atleti già iscritti alle gare.

Le giustificazioni addotte dagli atleti, anche se molto articolate ed approfondite, non possono essere condivise in quanto pongono particolare attenzione al dissidio ed ai motivi che lo avevano determinato, al contesto conflittuale che si era venuto a creare all'interno della squadra, alla natura Master della competizione ed ai risultati comunque positivi realizzati dalla squadra anche con la loro assenza.

In realtà anche ritenendo comprovati i dissidi, le ragioni poste alla base delle tensioni e delle criticità sorte in sede di organizzazione e composizione delle staffette e pur riconoscendo che la squadra ha comunque realizzato risultati lusinghieri anche in assenza degli appellati (avendo conseguito nello specifico anche una medaglia di bronzo), ciò non può elidere la denotazione negativa del comportamento tenuto dai suddetti che, non in accordo con l'ipotesi di una sostituzione, praticamente hanno abbandonato tutti insieme la competizione, ritirandosi contemporaneamente a poche ore dalla chiusura dalla finestra prevista per le sostituzioni (quattro ore come riconosciuto dagli stessi appellati) e facendo venire meno alla squadra ben tre atleti regolarmente iscritti alle gare, in violazione degli obblighi di correttezza, lealtà e probità che informano l'ordinamento sportivo e dovrebbero caratterizzare il comportamento di tutti i tesserati, ivi compresi gli atleti facenti parte della categoria Master. Né pare possa essere escluso il danno subito dalla squadra che, nonostante i risultati comunque positivi, a causa della astensione ha dovuto rinunciare ad alcune gare ed essere meno competitiva in altre (come riferito anche dai testi Castelli e Travaini nell'audizione del 16.09.2026).

La discussione circa la composizione della formazione della staffetta M200 in seguito alla ritornata disponibilità di tutte le atlete successiva all'annullamento della staffetta M240, e pur anche il dissenso rispetto ad ipotesi di sostituzioni, anche se legittimi, avrebbero dovuto essere manifestati nelle forme e nelle sedi appropriate e non attraverso la sottrazione all'impegno agonistico assunto con l'iscrizione alla manifestazione e, oltretutto, del ritiro contemporaneo di tre atleti, con conseguenti disagi e danni per l'intera squadra.

Né vale invocare la natura amatoriale dell'attività Master in quanto con il tesseramento gli atleti (anche Masters) si assoggettano integralmente all'ordinamento federale e ai doveri che ne derivano, avendo vieppiù accettato con l'iscrizione a una competizione ufficiale, regole ed obblighi da essa derivanti.

Contrariamente a quanto chiesto dalla Procura, però, non può essere accolta la richiesta della condanna per illecito sportivo.

Secondo la nozione accolta nell'ordinamento sportivo e recepita dall'art. 18 del Regolamento di Giustizia FIN, l'illecito sportivo consiste nel compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica. Si tratta di un illecito che richiede:

- sul piano oggettivo, una condotta idonea a incidere sulla regolarità e genuinità del confronto agonistico;
- sul piano soggettivo, la specifica finalizzazione della condotta a tale alterazione.

Nessuno di tali elementi ricorre nella fattispecie laddove:

- a) Sul piano oggettivo, il rifiuto di partecipare è stato palese e preannunciato e si è risolto nel ritiro degli atleti dalle gare, ma non ha inciso sulla regolarità delle gare stesse, che si sono svolte regolarmente senza alcuna interferenza sul loro andamento o esito.

L'assenza di uno o più concorrenti non costituisce, di per sé, alterazione del risultato nel senso rilevante ai fini dell'illecito sportivo, che presuppone una manipolazione occulta della competizione.

b) Sul piano soggettivo, dagli atti non emerge alcuna finalità di procurare a sé o ad altri un vantaggio in classifica, né di favorire o danneggiare altri concorrenti. Il movente della condotta, per quanto censurabile, era esclusivamente interno al rapporto con gli altri atleti della squadra e consisteva nel dissenso su scelte tecniche.

La condotta va quindi correttamente qualificata, come già ritenuto dal giudice di primo grado, quale illecito disciplinare per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, tutelati dal Regolamento di Sportiva Giustizia F.I.N. e dallo Statuto Federale F.I.N.

Sempre nel merito appare fondato, invece, il motivo posto in subordine nell'appello principale, relativo alla graduazione della sanzione.

La sanzione disciplinare deve essere determinata secondo i principi di proporzionalità e adeguatezza, tenendo conto della gravità oggettiva del fatto, dell'intensità dell'elemento soggettivo, delle conseguenze della condotta e delle circostanze aggravanti e attenuanti.

Il giudice di primo grado ha valorizzato in modo assorbente le circostanze favorevoli agli incolpati e la volontarietà della partecipazione ai campionati Master, anche mondiali, mentre ha trascurato elementi di gravità che la Corte ritiene decisivi.

Ciò si è tradotto nell'irrogazione di una sanzione, l'ammonizione con diffida, priva di effettiva portata afflittiva e inidonea ad esprimere il disvalore del fatto.

Concorrono, in realtà, a delineare la gravità della condotta i seguenti elementi:

a) Il contesto della competizione. Il fatto si è verificato nel corso dei Campionati Mondiali Master, manifestazione internazionale di massimo livello per la categoria;

b) La natura deliberata e concertata della condotta. Il rifiuto non è stato un gesto impulsivo né individuale, ma frutto di una decisione condivisa tra tre atleti, assunta con piena consapevolezza delle conseguenze e mantenuta;

c) La tempistica. La comunicazione del rifiuto contemporaneo di ben tre atleti, comunicato quattro ore prima della chiusura della finestra prevista per le modifiche, ha di fatto reso ostica la modifica della composizione delle squadre ed eliminato la possibilità di partecipazione ad alcune gare che rimanevano scoperte.

Ne è derivato un pregiudizio non solo per la società, ma anche per gli atleti estranei alla discussione.

Restano apprezzabili, l'incensuratezza degli atleti, la natura amatoriale dell'attività svolta, l'assenza di finalità di lucro o di vantaggio personale, le sostanziali incomprensioni e tensioni avvenute il giorno prima della gara che hanno condotto alla decisione, anche se non condivisibile, del ritiro congiunto.

Tali circostanze non possono, tuttavia, condurre all'applicazione di una sanzione meramente ammonitiva, ma possono invece giustificare il contenimento della sanzione interdittiva nella misura minima ritenuta congrua.

Alla luce di tale bilanciamento, la Corte ritiene adeguata e proporzionata, per ciascuno degli appellati, la sanzione della sospensione da ogni attività federale e sociale per la durata di un mese.

La identica misura per i tre appellati è giustificata dal loro identico contributo alla condotta concertata.

Anche sulla responsabilità della società è fondato il motivo di gravame.

L'ordinamento federale FIN, in conformità ai principi generali dell'ordinamento sportivo, prevede all'art. 23 del Regolamento di Giustizia che le società rispondano a titolo di responsabilità oggettiva dei fatti commessi dai propri tesserati nell'ambito dell'attività sportiva.

Si tratta di una responsabilità che prescinde dall'accertamento di un concorso o di una colpa della società. Essa si fonda sul rapporto organico e associativo che lega il tesserato e sull'esigenza di assicurare l'osservanza delle regole federali da parte di tutti i soggetti che operano sotto l'egida della società.

Il Tribunale Federale ha escluso la responsabilità della società in quanto la condotta degli atleti si poneva in contrasto con le determinazioni sociali e non era comunque collegata in alcun modo a determinazioni o decisioni societarie.

Tale argomento non è idoneo a escludere la responsabilità oggettiva. Questa opera proprio nelle ipotesi di condotte dei tesserati che la società non ha voluto né autorizzato: diversamente, si tratterebbe di responsabilità diretta.

La circostanza che la società abbia subito la condotta, anziché averla determinata, può incidere sulla graduazione della sanzione, ma non sulla sussistenza della responsabilità. Gli atleti erano tesserati con la società, iscritti alla manifestazione per suo tramite e partecipavano alla manifestazione ed alle relative gare come suoi rappresentanti. La condotta è stata dunque posta in essere nell'ambito dell'attività sportiva sociale.

Ai fini della determinazione della sanzione la Corte tiene conto di più elementi:

- la responsabilità della società è di natura oggettiva;
- la società stessa ha subito un pregiudizio dalla condotta dei propri tesserati;
- non risultano precedenti disciplinari a suo carico.

Alla luce di tali elementi, appare congrua la sanzione dell'ammenda di € 300,00 (Euro trecento/00), ai sensi dell'art. 23 del Regolamento di Giustizia.

La sanzione è contenuta in misura moderata, in ragione della natura oggettiva della responsabilità e del comportamento collaborativo tenuto dalla società.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Nuoto, definitivamente pronunciando:

1. rigetta gli appelli incidentali proposti dagli appellati;
2. respinge la richiesta della Procura Federale di qualificazione della condotta come illecito sportivo;
3. in parziale accoglimento dell'appello principale della Procura Federale e in riforma della decisione del Tribunale Federale n. 4/2026:
 - a) irroga a ciascuno degli appellati i Sigg.ri: Mauro Cappelletti, Nadia Santini e Maja Sternai, la sanzione della sospensione da ogni attività federale e sociale per la durata di mesi 1 (uno);
 - b) dichiara la società SSD Acqua1Village responsabile a titolo di responsabilità oggettiva per i fatti commessi dai propri tesserati e le commina la sanzione dell'ammenda di € 300,00 (trecento/00), da versarsi secondo le modalità previste dall'ordinamento federale;

- 4) Si dispone l'incameramento di una tassa versata e restituzione delle eccedenti.
5) Si dispone la notifica agli interessati nelle forme previste dal Regolamento di Giustizia.

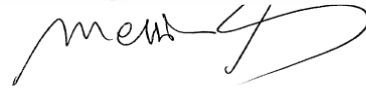
Roma, 26/10/2026

F.to

Avv. Piersalvatore Maruccio Presidente



Avv. Massimo Bevere Componente



Avv. Antonio De Nisco Componente

